

# **REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 21/12/1998

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 26/02/1999.

Esaminato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 16/03/1999 prot. n. 47/'99, visti i chiarimenti e le modifiche apportate con atto n. 16 del 26/2/'99.

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 30/03/2007

(modifiche evidenziate con sottolineatura).

## **INDICE**

[Art. 1 - Oggetto](#)

### **TITOLO I. ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

[Art. 2 - Individuazione](#)

[Art. 3 - Regolamenti specifici](#)

[Art. 4 - Determinazione aliquote e tariffe](#)

[Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni](#)

### **TITOLO II. GESTIONE DELLE ENTRATE**

[Art. 6 - Soggetti responsabili della gestione](#)

[Art. 7 - Modalità di pagamento](#)

[Art. 8 – Attività di riscontro](#)

[Art. 9 – Procedimento di accertamento](#)

[Art. 10 - Autotutela](#)

[Art. 11 - Rappresentanza dell'ente in giudizio](#)

[Art. 12 - Dilazione di pagamento](#)

[Art. 13 - Sanzioni](#)

### **TITOLO III. RISCOSSIONE COATTIVA**

[Art. 14 - Forme di riscossione](#)

[Art. 15 - Procedure](#)

[Art. 16 - Limite di esenzione per versamenti e rimborsi](#)

[Art. 16 Bis - Compensazione ed accollo](#)

[Art. 16 Ter - Interessi](#)

[Art 16 Quater – Rimborsi](#)

[Art. 17 - Vigenza](#)

[Art. 18 – Formalità](#)

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Il presente regolamento e' in attuazione di quanto stabilito dall'ali. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, del regolamento comunale di contabilità.

## **TITOLO I. ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

### **Art. 2 - Individuazione**

Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità
- diritti sulle pubbliche affissioni
- imposta comunale sugli immobili
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
- canoni raccolta e depurazione acque
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

### **Art. 3 - Regolamenti Specifici**

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può' essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

### **Art. 4 - Determinazione aliquote e tariffe**

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete alla Giunta Comunale, salvo i casi in cui la legge la riserva espressamente al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario. A tal fine le proposte della Giunta relative all'esercizio dell'autonomia tributaria, ivi comprese quelle per la fissazione o variazione delle tariffe sono formulate entro il termine previsto dal regolamento di contabilità per la predisposizione dei documenti previsionali annuali, inviate al revisore e depositate nei termini e con gli effetti di cui al richiamato regolamento di contabilità.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

### **Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art.4.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedono eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare, salvi i casi in cui le stesse per essere applicate non necessitano di essere disciplinate con apposita previsione regolamentare.

## **TITOLO II. GESTIONE DELLE ENTRATE**

### **Art. 6 - Soggetti responsabili della gestione**

1. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della

tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili compete al funzionario responsabile del tributo .

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si e' proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, entro i termini previsti dal regolamento di contabilità.

## **Art. 7 - Modalità di pagamento**

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spetta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti mediante:

a) versamento diretto alla tesoreria comunale;

b) versamento nei conti correnti postali intestati al comune per specifiche tributi ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;

e) Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità simili tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;

d) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'ari. 24, comma 39, della legge 27.12.1997 n. 449. L'accettazione dell'assegno e' fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento e' sufficiente, ai sensi dell'ari. 45 del R. D. 21.12.1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o a quella della stanza di compensazione;

e) mediante carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale o con i il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette devono essere previamente approvate dal Comune.

f) a mezzo modello F24, nei casi previsti dalla legge.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. e) della comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, e' affidata ai Concessionario del servizio di riscossione dei tributi si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D. Lgs. 13.4.1999 n. 112.

4. Il pagamento dei tributi comunali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **Art. 8 – Attività di riscontro**

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi o dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti dall'alt. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

3. La Giunta comunale, anche su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

## **Art. 9 – Procedimento di accertamento**

1. Il funzionario responsabile del tributo procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile della gestione del tributo.

3. Ai fini della notifica dei provvedimenti previsti dai commi precedenti, il responsabile dell'Ufficio Tributi può nominare uno o più messi notificatori, che potranno esercitare la funzione conferita previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione e il superamento di un esame di idoneità, come previsto dall'art. 1 commi 158, 159 e 160 della legge 27.12.2006, n. 296.

#### **Art. 10 - Autotutela**

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità'.
2. Il funzionario e' tenuto comunque ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità' di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
  - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
  - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.
4. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti commi sono trasmessi dal funzionario responsabile al sindaco al termine di ogni semestre.

#### **Art. 11 - Rappresentanza dell'ente in giudizio**

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire il funzionario responsabile del tributo e' l'organo di rappresentanza del Comune. .
2. Egli può accedere alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'ari 48 del D. Lgvo 31/12/1992 n. 546, previa autorizzazione della Giunta Comunale che ne stabilisca modalità e contenuti.

#### **Art. 12 - dilazione di pagamento**

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e al D. Lgs. 13.4.1999 n. 112, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
  - durata massima: ventiquattro mesi;
  - decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
  - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinati ogni singola entrata;
  - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione di interessi.
4. una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicate al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore ad € 10.000,00, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

#### **Art. 13 - Sanzioni**

1. Per la determinazione delle sanzioni, fermi restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi - salvo per i limiti minimi, quelli diversi fissati dal regolamento locale ai sensi dell'ari. 50 della legge 27.12.1997 n. 449 - si applicano le norme del regolamento per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative.

### **TITOLO III. RISCOSSIONE COATTIVA**

#### **Art. 14 - Forme di riscossione**

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e dal D. Lgs. 13.4.1999 n. 112, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva e' effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.01.1910 n. 639.

## Art. 15 - Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti cui al precedente art. 9, ed il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

2. Tuttavia le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo di riscossione, sono iniziate nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

## Art. 16 - Limite di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabilite come nel prospetto che segue le somme di modesto ammontare onnicomprensive di interessi o sanzioni, fino alla concorrenza delle quali i versamenti non sono dovuti:

N.D.	TRIBUTO	IMPORTO
1	Imposta comunale sugli immobili (I.C.I)	5,00
2	Imposta comunale sulla pubblicità	5,00
3	Diritti sulle pubbliche affissioni	5,00
4	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)	5,00
5	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni	5,00

2. Fino agli stessi importi non sono dovuti i rimborsi;

3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

4. Sono abrogate tutte le disposizioni che regolano in maniera diversa la materia.

## Art. 16 Bis - Compensazione ed Accollo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

a) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;

b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;

La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

2. È consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

## Art. 16 Ter - Interessi

1. Sugli importi dovuti per Tributi comunali, non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ragione annua, nella misura di 3 (tre) punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni che regolamentano in maniera diversa la materia

3. A norma dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le modifiche al Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie approvate con il presente, hanno effetto dal 1<sup>a</sup> gennaio 2007;

## **Art. 16 Quater – Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Funzionario responsabile provvede ad effettuare il rimborso, con provvedimento motivato di accoglimento totale o parziale, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

## **Art. 17 - Vigenza**

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore dal 1<sup>^</sup> gennaio 1999.
2. A norma dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le modifiche al Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie approvate con atto di Consiglio Comunale n. .... Del ....., hanno effetto dal 1<sup>^</sup> gennaio 2007;

## **Art. 18 – Formalità**

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:
  - e' ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
  - e inviato con delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D.Lgvo 15.12.1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.
2. A norma dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le modifiche al Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, approvate con atto di Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2007, hanno effetto dal 1<sup>^</sup> gennaio 2007;